



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia al valor militare”

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., in data 20/02/2001.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

ART. 1

(Finalità e contenuto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico gestito in economia dal Settore Servizi Produttivi e svolto con scuolabus ed automezzi autorizzati, di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, in conformità con il vigente Codice della Strada ed il Decreto Ministeriale 31/1/97 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Oggetto del regolamento sono:

- I criteri di ammissione degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo al servizio di trasporto scolastico;
- l'istituzione dei servizi scuolabus nelle zone periferiche e sub-urbane del capoluogo, nelle frazioni nonché nei territori dei comuni confinanti;
- la concessione di mezzi scuolabus e relativi conducenti per lo svolgimento di attività extra-scolastiche organizzate dal Comune, dal Provveditorato, dalle Direzioni Didattiche o dai singoli plessi scolastici;
- l'organizzazione interna del servizio ed i rapporti con i circoli Didattici serviti.

ART. 2

(Criteri di ammissione al trasporto scolastico)

Sono ammessi al servizio di trasporto scolastico i bambini della scuola materna e gli alunni della scuola dell'obbligo residenti o aventi la dimora abituale nel Comune di Ascoli Piceno e frequentanti le scuole materne e le scuole dell'obbligo ubicate nel territorio del Comune.

E' consentita la facoltà di deroga alla suddetta disposizione, d'intesa con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e l'Amministrazione comunale limitrofa, attraverso specifiche convenzioni tra enti o autorizzazioni del

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

Sindaco del comune in cui dimora l'alunno (a seconda delle norme vigenti), nel caso di:

- a) alunni residenti o aventi la dimora abituale nel Comune di Ascoli Piceno frequentanti le scuole aventi sede nei Comuni limitrofi al territorio Comunale;
- b) alunni residenti o aventi la dimora abituale nei Comuni limitrofi al territorio Comunale frequentanti le scuole del Comune di Ascoli Piceno.

Nei casi sub a) e b) resta tuttavia la facoltà del Servizio Trasporti, che valuterà ogni singolo caso, di riservarsi la decisione di erogare o meno il servizio tenendo conto della disponibilità di mezzi e conducenti, dell'entità delle modifiche da apportare agli itinerari dei turni di servizio nonché dell'effettiva distanza tra l'abitazione dell'alunno ed i plessi scolastici rispettivamente del comune di residenza e di quello limitrofo.

ART. 3

(Norme di carattere generale)

1 - In generale possono essere promossi ed istituiti specifici servizi di trasporto alunni, in assenza di adeguati servizi di linea urbani od extraurbani, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,5 per i bambini delle scuole materne e km 1,5 per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

Si intende come "adeguato", per gli alunni frequentanti la scuola media inferiore, il servizio di linea (urbano o extra-urbano) che preveda fermate a distanze non superiori ai 300 metri dall'edificio scolastico e dall'abitazione nonché orari di servizio che comportino un'attesa non superiore ai venti minuti rispettivamente prima e dopo l'inizio e il termine delle lezioni.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

La Giunta Comunale, con proprio atto, può autorizzare il Servizio Trasporti all'istituzione di servizi, in deroga a quanto sopra stabilito, per casi eccezionali dalla medesima individuati, sentito anche il parere della Commissione Gestioni Dirette;

2 - A servizio istituito è ammesso il trasporto di alunni, anche privi dei requisiti di cui al punto 1, aventi dimora a distanze inferiori a quelle predette, compatibilmente con la disponibilità di posti sull'automezzo, e secondo un ordine di preferenza che tenga conto di chi deve percorrere la distanza maggiore, purché ciò non comporti variazione in termini di orario e di percorso del servizio già attivato;

3. le distanze previste nei presenti criteri sono stabilite facendo riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito;

4. l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto qualora non sia garantita in modo idoneo la sicurezza degli alunni trasportati nei periodi intercorrenti tra l'arrivo dei mezzi e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e la partenza dei mezzi stessi. A tale fine le scuole fisseranno gli orari delle lezioni e l'accessibilità al plesso tenendo conto delle necessità imposte dal trasporto degli alunni. Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili per gli eventuali danni occorsi al minore nel tragitto intercorrente tra la residenza e la fermata del mezzo.

5. salvo casi eccezionali espressamente autorizzati il servizio di trasporto scolastico è consentito esclusivamente su strade aperte al pubblico transito o spazi privati debitamente autorizzati, purché siano assicurate sufficienti condizioni di sicurezza; qualora le condizioni di transitabilità

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

delle strade percorse non diano sufficienti garanzie di sicurezza, temporanee o permanenti (ad es. per neve, eccessiva pendenza etc.) il competente ufficio trasporti può sospendere il servizio fino a quando non siano rispettate le normali condizioni di transitabilità o evitare il passaggio sulla strada reputata pericolosa; il Comune di Ascoli Piceno è responsabile dell'incolumità degli alunni trasportati dal momento in cui essi salgono sul mezzo di trasporto sino al momento in cui gli stessi scendono, ivi comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo, coordinate dal personale di assistenza che assicurerà l'entrata dei bambini ed alunni all'interno della recinzione del plesso scolastico;

6. nelle ipotesi di variazione saltuaria dell'orario scolastico causata a qualsiasi titolo non è previsto l'adattamento di effettuazione del servizio di trasporto alunni, che verrà effettuato secondo la normale programmazione. Tale programmazione potrà essere adeguata, in presenza di fattibilità operativa, nel caso di variazione continuativa dello stesso orario scolastico;

7. le domande di ammissione al servizio di trasporto alunni della scuola materna e dell'obbligo dovranno pervenire al Servizio Trasporti entro e non oltre il 1 maggio precedente l'anno scolastico a cui si riferiscono. Il Servizio Trasporti si riserva la facoltà di accogliere le domande presentate fuori termine, e conseguentemente di ammettere i richiedenti al servizio di trasporto alunni, qualora il servizio sia già istituito ed in presenza di disponibilità di posti. Con tale criterio saranno altresì presi in considerazione i trasferimenti da una scuola ad altra e/o i cambi di residenza, purché la richiesta sia debitamente motivata;

ART. 4

(Istituzione di servizio scuolabus ed individuazione sede scolastica di
utenza ai fini del trasporto)

1. il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale;
2. per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi di norma quella presente nell'ambito del territorio di residenza o dimora abituale dell'utente: eventuali deroghe potranno essere esaminate in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un Comune limitrofo (vedi art. 2), in relazione ai servizi di trasporto già attivati, nonché al fine di consentire agli alunni trasportati l'ultimazione del ciclo scolastico;
3. qualora nella scuola di utenza non vi siano posti disponibili, il trasporto sarà espletato verso quel plesso con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento;
4. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi di trasporto scuolabus la cui individuazione compete ai funzionari dell'Ufficio Trasporti dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a mt. 300, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimento oggettivo e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi;
5. compatibilmente con la disponibilità di personale e con la facoltà organizzativa di ogni singola scuola, il servizio di trasporto alunni per le scuole materne potrà essere abbinato a quello delle scuole dell'obbligo.
6. alla fermata dello scuolabus è obbligatoria la presenza di una persona maggiorenne che curi sia la consegna che il ritiro del bambino della scuola materna o dell'alunno della scuola elementare. E' data la possibilità al Servizio Trasporti di sospendere temporaneamente il servizio di trasporto nello specifico caso qualora non venisse garantita questa elementare norma di tutela dell'incolumità del bambino o alunno trasportato.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

7. Il Servizio Trasporti, valutato il costo economico e la fattibilità organizzativa, può istituire servizi di trasporto alunni per scuole caratterizzate da modelli organizzativi diversi da quello offerto dalla scuola di utenza ai fini del trasporto (Modulo o Tempo pieno), d'intesa con il Servizio Istruzione. In tal caso il servizio di trasporto è indirizzato verso la scuola comunque più vicina alla residenza o abituale dimora degli alunni richiedenti e nel rispetto del principio di continuità didattica;
8. Si ribadisce che farà capo alla responsabilità del capo di istituto disporre l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, corredandoli ai tempi di attesa del servizio di trasporto alunni, nonché il prelevamento e la consegna degli alunni dallo scuolabus che effettua il servizio, di concerto con il servizio di assistenza;
9. al pomeriggio non è consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni ad esclusione della frequenza dell'attività curricolare svolta per l'intero anno scolastico.

ART. 5

(Servizi di trasporto extra-scolastici)

Il Comune eroga servizi accessori al trasporto scolastico, così come previsto dal vigente Decreto Ministeriale 31.1.97 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Ogni Circolo Didattico, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dovrà comunicare il nominativo del responsabile (o responsabili se trattasi di più plessi) delle attività extra-scolastiche che richiedono il servizio di trasporto.

I suddetti responsabili dovranno comunicare, successivamente al giorno 15 del mese precedente quello in cui viene richiesto il servizio di trasporto extra-scolastico, l'intenzione di effettuare l'escursione. Il Comune si riserva, al di là dell'effettiva disponibilità dei mezzi, di non

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

accettare le prenotazioni che perverranno entro le 48 ore precedenti l'escursione richiesta.

Le modalità di prenotazione sono le seguenti:

1) il responsabile nominato dal Circolo Didattico dovrà telefonare al servizio trasporto scolastico per verificare la disponibilità del mezzo e dell'autista, prenotando verbalmente l'escursione fornendo, oltre alla data, anche la destinazione ed il numero dei trasportati e degli assistenti;

2) successivamente, entro 24 ore dalla prenotazione verbale, dovrà inviare apposito fax di conferma. Non pervenendo quest'ultimo nei termini stabiliti, la prenotazione si riterrà annullata.

Eventuali deroghe alle suddette modalità e tempi di prenotazione potranno essere apportate in casi particolari, come ad esempio l'espletamento di gite che prevedono anche la prenotazione, con largo anticipo, di musei, fattorie, caserme VVFF ecc.

Le escursioni potranno essere espletate programmando la partenza dal plesso scolastico alle ore 9.30 circa e prevedendo il ritorno in aula degli alunni, inderogabilmente, per le ore 12.15.

Eventuali richieste di escursioni che prevedono il ritorno nel pomeriggio saranno valutate di concerto con gli insegnanti ed effettuate nei casi di disponibilità del personale di guida.

Tra le attività extra-scolastiche sono ricompresi i servizi, non occasionali come le sopra descritte escursioni, che prevedono il trasporto settimanale e periodico di alunni per attività anche sportive da effettuarsi durante l'orario di scuola (es. piscina, campo di atletica ecc.).

Le richieste per tali attività dovranno pervenire, a mezzo lettera o fax, al servizio trasporto scolastico, entro il 15 novembre di ogni anno scolastico.

Il responsabile del servizio, valutate le singole richieste, nell'eventualità in cui non potessero essere tutte soddisfatte per indisponibilità di

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

conducenti o mezzi scuolabus nei giorni richiesti, convocherà apposita riunione tra i responsabili delle attività extra-scolastiche dei Circoli Didattici al fine di garantire, previo accordo tra le parti, l'erogazione del servizio in modo più equo possibile.

ART. 6

(Tariffe)

Per quanto concerne l'applicazione delle tariffe relative all'acquisto degli abbonamenti mensili per usufruire del servizio di trasporto scolastico, gli importi sono equiparati al prezzo degli abbonamenti mensili del trasporto urbano per singola zona, previsti secondo il disposto della Regione Marche.

Anche le agevolazioni tariffarie devono essere adottate sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 27/97 e successive modificazioni.

L'introduzione di eventuali forme di abbonamento valide per l'intero anno scolastico e relative modalità di pagamento sono a discrezione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 7

(Misure disciplinari)

Il servizio di trasporto può essere sospeso temporaneamente o revocato nei confronti degli alunni che persisteranno all'interno degli scuolabus con atteggiamento scorretto o arrecheranno danni ai mezzi, danni che comunque dovranno essere risarciti dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Verranno sanzionate con ammende da £. 50.000 a £. 150.000 oltre al pagamento dell'abbonamento evaso, le famiglie che in modo reiterato usufruiranno del servizio per i propri figli senza acquistare il relativo titolo di viaggio.

ART. 8

(Servizio di assistenza)

Tutti i mezzi scuolabus in servizio per il trasporto dei bambini della scuola materna e degli alunni della scuola dell'obbligo saranno dotati di apposito assistente che provvederà alla sorveglianza fisica ed assistenza dei bambini e degli alunni all'interno degli scuolabus nonché per l'eventuale breve itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso nel plesso scolastico, ove la responsabilità dell'incolumità degli alunni viene assunta dal personale della scuola.

Il Servizio di assistenza, gestito dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, potrà essere espletato attraverso gara ad evidenza pubblica. La ditta o cooperativa appaltatrice avrà l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio del servizio, al competente Assessorato alla pubblica Istruzione, i nominativi di tutti gli assistenti che operano all'interno dei mezzi scuolabus.

ART. 9

(Turni di servizio)

Il Responsabile del Servizio Trasporto Alunni provvederà annualmente, alla luce delle domande di trasporto pervenute ed accettate, alla predisposizione degli itinerari di ogni singolo turno di servizio.

Per turno di servizio si intende l'attività giornaliera del conducente scuolabus le cui mansioni sono quelle di assicurare l'erogazione del servizio in una determinata zona del territorio comunale.

ART. 10

(Casi non previsti dal Regolamento)

Per tutti i casi che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento, saranno osservati in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali speciali

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

- b) il Codice della Strada in vigore
- c) il Decreto Ministeriale 31/1/97 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

ART. 11

(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente Regolamento viene tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento devono essere dotati tutti i Dirigenti di Settore del Comune nonché i Revisori dei Conti.

ART. 12

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.